

ACQUE BRESCIANE SRL ENTRATA - Protocollo: 0054205 del 24/05/2024

Da: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it
Inviato: venerdì 24 maggio 2024 9:28
A: "ACQUE BRESCIANE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO", "AGOSTINI ANGELO", "SINATRA GIANFRANCO", "COMUNE DI GARGNANO"
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 146 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N.° 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) S.M.I. E ART. 80 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N° 12 S.M.I.. PROCEDURA SEMPLIFICATA B.23 ALL.B DEL D.P.R. 31/2017 PER POTEN
Allegati: Segnatura.xml; Provv.21.05.2024.Prat.paes.n.18-2024.Sempl.Sopr.pdf.p7m; Copia_DocPrincipale_Provv.21.05.2024.Prat.paes.n.18-2024.Sempl.Sopr.pdf; Allegati.all_Aut.18-2024.1-2.zip

In attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, in allegato ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004, con PROCEDURA SEMPLIFICATA B.23 all.B del D.P.R. 31/2017, si notifica provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica con n.1 Allegato Zip 1-2 (Documentazione - Parere Soprintendenza), relativo alla Pratica paesaggistica semplificata n.18/2024 - ACQUE BRESCIANE SRL - SIG. SAURGNANI PAOLO.

SEGUE MAIL CON INVIO ALLEGATO ZIP 2-2.

Ufficio Urbanistica Geom. Danieli Luigi

Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

Parco Alto Garda Bresciano



Comunità Montana

PEC Al Comune di Gargnano
Via Roma n.47
250844 Gargnano (BS)
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza di Brescia
Via Gezio Calini n.26
25121 BRESCIA (BS)
Regione Lombardia
D.G. Sistemi verdi e Paesaggio
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO (MI)
[Su piattaforma informatica MAPEL](#)

PEC Spett.le **Acque Bresciane Srl**
Sig. **Saurgnani Paolo - Dott. Geol. Sinatra Gianfranco**
acquebresciane@cert.acquebresciane.it
c/o Il tecnico progettista
Ing. Agostini Angelo
angelo.agostini@ingpec.eu

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi degli articoli 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 N.° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) s.m.i. e art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 N° 12 s.m.i..

PROCEDURA SEMPLIFICATA – B.23 all.B del D.P.R. 31/2017

Per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 -Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS).*(Rif.Comune:n.4/2024).

Pratica Paesaggistica n. 18/2024 – Codice S.U.E. n.15.

Richiedente: **Acque Bresciane Srl** - Sig. **Saurgnani Paolo**.

Progettista: Ing. Agostini Angelo con studio in Via Consorzio Agrario n.21 - 25032 Chiari (BS).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA, AMBIENTE E PAESAGGIO
DELLA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO**

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, N.° 42 e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
il Piano Paesaggistico regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio regionale n. VIII/951 del 19 Gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata in data 10/01/2024 con n. prot. 297 con la quale la **Acque Bresciane Srl** - Sig. **Saurgnani Paolo**, chiede autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42 s.m.i. per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 -Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS);*

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art.136 lett. d) - D.M. 15.03.1958 e all'art.142, lettera b) - f) del D.Lgs. n. 42/2004.

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 c. 1 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., è esercitata da questo Ente per effetto del D.d.g. 22 marzo 2018 – n. 4135 della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Lombardia.

Dato atto che con nota prot. n. **601** del **25/01/2024** è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brescia al fine di acquisire il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del **parere favorevole** della Commissione del Paesaggio redatto nella seduta del **23/01/2024** con verbale n. **12**;
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146 c. 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146 c. 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **25/01/2024**;

Vista la richiesta da parte della Soprintendenza di documentazione integrativa con nota del **31/01/2024** prot.n.0001981-P, ns.prot.n.695 del 31/01/2024;

Via Oliva, 32 | 25084 Gargnano (BS) | Tel. 0365.71449 | C.F. 87001990172 |

e-mail: ufficio.urbanistica@cm-parcoaltogarda.bs.it - PEC: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it

Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

Riscontrato che la documentazione integrativa comprensiva di elaborati grafici composta da: (Nota accompagnatoria di data 26.03.2024 a firma Gianfranco Sinatra; n. 7 relazioni (elaborati serie ER900 nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25); n. 13 elaborati grafici (tav. serie ET600 nn. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.5), pervenuta in data 27/03/2024 con ns. prot. n.1850, è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **08/04/2024**;

Riscontrato che con nota in data **12/04/2024** prot. n.0007617-P, ns. prot.n. 2086 del 15/04/2024 il Soprintendente ha comunicato la sospensione della procedura paesaggistica, in quanto rileva la mancanza della Relazione di Valutazione del rischio archeologico;

Vista la nota del **30/04/2024** n s.prot.n.2339 con la quale si chiede la documentazione integrativa come da comunicazioni della Soprintendenza;

Riscontrato che la documentazione integrativa comprensiva di elaborati grafici composta da: (Nota accompagnatoria di data 02.05.2024 a firma Gianfranco Sinatra; richiesta di attivazione della procedura di valutazione del rischio archeologico e relativa ricevuta della PEC inviata; report portale RAPTOR; relazione professionista specializzato in ricerche archeologiche di data 12.03.2024; ricognizione archeologica; analisi cartografica aree di progetto), pervenuta in data 03/05/2024 con ns. prot. n.2379, è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **08/05/2024**;

Riscontrato che con nota in data **13/05/2024** prot. n.0009894-P, ns. prot.n.2567 del 15/05/2024 il Soprintendente ha redatto il vincolante parere di cui all'art. 146, c.5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto del vincolante **parere favorevole con prescrizioni** sopra richiamato e delle relative motivazioni, così riportato e con le seguenti specifiche prescrizioni:

- **.. PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debba essere osservata la condizione di seguito elencata:
 - **le pareti di tutti i volumi di servizio siano intonacate a calce di colore naturale senza rivestimento in pietra.**
 - per quanto concerne il profilo archeologico, esaminata la documentazione di valutazione del rischio archeologico prodotta dalla ditta Ar.tech, considerato che buona parte dei tracciati interessati dai lavori sono già stati manomessi in passato per la posa di altri sottoservizi, non si ravvisano particolari criticità e nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi, a condizione che la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata all'osservanza del disposto del D.Lgs. 42/22.1.04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art. 91: in caso di scoperte archeologiche queste andranno immediatamente segnalate a questo Ufficio (SOPRINTENDENZA) per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo.

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

D E C R E T A

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza in data 10/01/2024 con n. prot. 297 con la quale la Soc. **Acque Bresciane Srl - Sig. Saurngani Paolo**, chiede autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42 s.m.i. per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 - Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS)*;
2. Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere **siano osservate le prescrizioni impartite** dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia con nota in data **13/05/2024** prot. n.0009894-P, ns. prot.n.2567 del 15/05/2024:
 - **le pareti di tutti i volumi di servizio siano intonacate a calce di colore naturale senza rivestimento in pietra.**
 - **per quanto concerne il profilo archeologico, esaminata la documentazione di valutazione del rischio archeologico prodotta dalla ditta Ar.tech, considerato che buona parte dei tracciati interessati dai lavori sono già stati manomessi in passato per la posa di altri sottoservizi, non si ravvisano particolari criticità e nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi, a condizione che la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata all'osservanza del disposto del D.Lgs. 42/22.1.04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art. 91: in caso di scoperte archeologiche queste andranno immediatamente segnalate a questo Ufficio (SOPRINTENDENZA) per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo.**



Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

Parco Alto Garda Bresciano



Comunità Montana

3. Di dare atto che:
 - Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - Il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
 - Il termine di efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 4, come modificato dall'art. 12 della Legge 29 luglio 2014, n. 106, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili al titolare del provvedimento.
4. Di dare altresì atto che:
 - Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - In base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
 - Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e del codice di comportamento si attesta non sussistere conflitto di interesse.
5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, al richiedente e al tecnico progettista, unitamente agli elaborati progettuali e allegati al Comune.
6. Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 146 c.11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, alla Regione Lombardia tramite applicativo Mapel.

Gargnano, 21.05.2024

arch. Stefania Baronio
Responsabile del Servizio Urbanistica,
Ambiente e Paesaggio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Gardone Riviera | Gargnano | Limone sul Garda | Magasa | Salò | Tignale | Toscolano Maderno | Tremosine | Valvestino

Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

PEC Al Comune di Gargnano
Via Roma n.47
250844 Gargnano (BS)
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza di Brescia
Via Gezio Calini n.26
25121 BRESCIA (BS)
Regione Lombardia
D.G. Sistemi verdi e Paesaggio
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO (MI)
[Su piattaforma informatica MAPEL](#)

PEC Spett.le **Acque Bresciane Srl**
Sig. **Saurgnani Paolo - Dott. Geol. Sinatra Gianfranco**
acquebresciane@cert.acquebresciane.it
c/o Il tecnico progettista
Ing. Agostini Angelo
angelo.agostini@ingpec.eu

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi degli articoli 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 N.° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) s.m.i. e art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 N° 12 s.m.i..

PROCEDURA SEMPLIFICATA – B.23 all.B del D.P.R. 31/2017

Per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 -Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS).*(Rif.Comune:n.4/2024).

Pratica Paesaggistica n. 18/2024 – Codice S.U.E. n.15.

Richiedente: **Acque Bresciane Srl - Sig. Saurgnani Paolo.**

Progettista: Ing. Agostini Angelo con studio in Via Consorzio Agrario n.21 - 25032 Chiari (BS).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA, AMBIENTE E PAESAGGIO
DELLA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO**

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, N.° 42 e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
il Piano Paesaggistico regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio regionale n. VIII/951 del 19 Gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata in data 10/01/2024 con n. prot. 297 con la quale la **Acque Bresciane Srl - Sig. Saurgnani Paolo**, chiede autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42 s.m.i. per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 -Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS);*

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art.136 lett. d) - D.M. 15.03.1958 e all'art.142, lettera b) - f) del D.Lgs. n. 42/2004.

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 c. 1 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., è esercitata da questo Ente per effetto del D.d.g. 22 marzo 2018 – n. 4135 della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Lombardia.

Dato atto che con nota prot. n. **601** del **25/01/2024** è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brescia al fine di acquisire il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del **parere favorevole** della Commissione del Paesaggio redatto nella seduta del **23/01/2024** con verbale n. **12**;
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146 c. 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146 c. 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **25/01/2024**;

Vista la richiesta da parte della Soprintendenza di documentazione integrativa con nota del **31/01/2024** prot.n.0001981-P, ns.prot.n.695 del 31/01/2024;

Via Oliva, 32 | 25084 Gargnano (BS) | Tel. 0365.71449 | C.F. 87001990172 |

e-mail: ufficio.urbanistica@cm-parcoaltogarda.bs.it - PEC: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it



Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

Riscontrato che la documentazione integrativa comprensiva di elaborati grafici composta da: (Nota accompagnatoria di data 26.03.2024 a firma Gianfranco Sinatra; n. 7 relazioni (elaborati serie ER900 nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25); n. 13 elaborati grafici (tav. serie ET600 nn. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.5), pervenuta in data 27/03/2024 con ns. prot. n.1850, è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **08/04/2024**;

Riscontrato che con nota in data **12/04/2024** prot. n.0007617-P, ns. prot.n. 2086 del 15/04/2024 il Soprintendente ha comunicato la sospensione della procedura paesaggistica, in quanto rileva la mancanza della Relazione di Valutazione del rischio archeologico;

Vista la nota del **30/04/2024** n s.prot.n.2339 con la quale si chiede la documentazione integrativa come da comunicazioni della Soprintendenza;

Riscontrato che la documentazione integrativa comprensiva di elaborati grafici composta da: (Nota accompagnatoria di data 02.05.2024 a firma Gianfranco Sinatra; richiesta di attivazione della procedura di valutazione del rischio archeologico e relativa ricevuta della PEC inviata; report portale RAPTOR; relazione professionista specializzato in ricerche archeologiche di data 12.03.2024; ricognizione archeologica; analisi cartografica aree di progetto), pervenuta in data 03/05/2024 con ns. prot. n.2379, è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia in data **08/05/2024**;

Riscontrato che con nota in data **13/05/2024** prot. n.0009894-P, ns. prot.n.2567 del 15/05/2024 il Soprintendente ha redatto il vincolante parere di cui all'art. 146, c.5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto del vincolante **parere favorevole con prescrizioni** sopra richiamato e delle relative motivazioni, così riportato e con le seguenti specifiche prescrizioni:

- .. PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debba essere osservata la condizione di seguito elencata:
 - le pareti di tutti i volumi di servizio siano intonacate a calce di colore naturale senza rivestimento in pietra.
 - per quanto concerne il profilo archeologico, esaminata la documentazione di valutazione del rischio archeologico prodotta dalla ditta Ar.tech, considerato che buona parte dei tracciati interessati dai lavori sono già stati manomessi in passato per la posa di altri sottoservizi, non si ravvisano particolari criticità e nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi, a condizione che la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata all'osservanza del disposto del D.Lgs. 42/22.1.04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art. 91: in caso di scoperte archeologiche queste andranno immediatamente segnalate a questo Ufficio (SOPRINTENDENZA) per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo.

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

D E C R E T A

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza in data 10/01/2024 con n. prot. 297 con la quale la Soc. **Acque Bresciane Srl - Sig. Saurngani Paolo**, chiede autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42 s.m.i. per *Potenziamento del civico acquedotto con realizzazione manufatti di adduzione e rilancio in loc. San Pietro della fraz. Bogliaco, in fraz. Zuino e in fraz. Navazzo, in , Fg.n.1 - mapp.le n.1802 - Fg.2 - Mapp.n.11660, in Comune di Gargnano (BS)*;
2. Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere **siano osservate le prescrizioni impartite** dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brescia con nota in data **13/05/2024** prot. n.0009894-P, ns. prot.n.2567 del 15/05/2024:
 - le pareti di tutti i volumi di servizio siano intonacate a calce di colore naturale senza rivestimento in pietra.
 - per quanto concerne il profilo archeologico, esaminata la documentazione di valutazione del rischio archeologico prodotta dalla ditta Ar.tech, considerato che buona parte dei tracciati interessati dai lavori sono già stati manomessi in passato per la posa di altri sottoservizi, non si ravvisano particolari criticità e nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi, a condizione che la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata all'osservanza del disposto del D.Lgs. 42/22.1.04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art. 91: in caso di scoperte archeologiche queste andranno immediatamente segnalate a questo Ufficio (SOPRINTENDENZA) per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo.



Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

3. Di dare atto che:
 - Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - Il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
 - Il termine di efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 4, come modificato dall'art. 12 della Legge 29 luglio 2014, n. 106, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili al titolare del provvedimento.
4. Di dare altresì atto che:
 - Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - In base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
 - Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e del codice di comportamento si attesta non sussistere conflitto di interesse.
5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, al richiedente e al tecnico progettista, unitamente agli elaborati progettuali e allegati al Comune.
6. Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 146 c.11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, alla Regione Lombardia tramite applicativo Mapel.

Gargnano, 21.05.2024

arch. Stefania Baronio
Responsabile del Servizio Urbanistica,
Ambiente e Paesaggio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005

